



*CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA*

*IV COMMISSIONE*

*ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO - PROTEZIONE DELL'AMBIENTE*

**TESTO COORDINATO DALL'ON. DATTOLO NELL'AMBITO DELL'ESAME  
ABBINATO DELLE PP.LL. N. 50/9<sup>^</sup> E 54/9<sup>^</sup>**

**“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N. 19, RECANTE:  
'NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO – LEGGE  
URBANISTICA DELLA CALABRIA' ”**

Testo coordinato dall'on. Dattolo  
nell'ambito dell'esame abbinato delle PP.LL. n. 50/9<sup>A</sup> e 54/9<sup>A</sup>  
"Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante:  
'Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria' "

### Articolo1

Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) sono inseriti i seguenti:

*"5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3 lettera " i ", il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'art. 69, comma 3, della presente legge. "*

***"6. I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui al comma 2 art. 27 della L.R. 19/2002, dovranno presentare la variante di adeguamento al comma 5 del medesimo articolo entro 12 mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e/o modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine".***

### Articolo 2

Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria), inserire i seguenti:

*"3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico ed ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del permesso di costruire e per la dichiarazione di inizio attività (D. I. A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico **in riferimento allo specifico oggetto dell'intervento**, redatta da un tecnico esperto abilitato di cui all'art. 69 comma 3 della presente legge. La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni :*

- a) ricadenti nelle zone A di cui alla legge n.1150 del 1942 e s.m. e i.;*
- b) vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e S. m. e i;*

Testo coordinato dall'on. Dattolo

nell'ambito dell'esame abbinato delle PP.LL. n. 50/9^ e 54/9^

“Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante:

**'Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria' ”**

c) *aventi valore storico, documentario e identificatore, come componente dell'identità collettiva, **individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'art. 20 della medesima.***

**“4. I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano presentato il documento preliminare del piano e del regolamento di cui al comma 2 art. 27 della L.R. 19/2002, dovranno presentare la variante di adeguamento al comma 3 del medesimo articolo entro 12 mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e/o modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine”.**

### Articolo 3

Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) inserire i seguenti:

**“4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 lettera "e)", il PAU deve essere integrato da apposita relazione per i manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale **tra quelli individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'art. 20 della medesima**, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'art. 69 comma 3 della presente legge.”**

**“5: I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.A.U. di cui al comma 2 art. 30 della L.R. 19/2002, dovranno presentare la variante di adeguamento al comma 4 del medesimo articolo entro 12 mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e/o modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine”**

### Articolo 4

Dopo la lettera p) del comma 6 **dell'art. 34** della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è aggiunto il seguente:

Testo coordinato dall'on. Dattolo

nell'ambito dell'esame abbinato delle PP.LL. n. 50/9^ e 54/9^

“Modifiche alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, recante:

**'Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria' ”**

**q)** una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'art. 69 comma 3 della presente legge, che individui e definisca, **per gli edifici individuati all'interno del PSC in adempimento del comma 5 dell'art. 20 della medesima**, le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo.

### Articolo 5

Dopo il comma 6 dell'art. 34 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è aggiunto il seguente:

**6 bis: I comuni che entro la data del 30 giugno 2011, abbiano approvato il P.R.U. in conformità al comma 7 art. 34 della L.R. 19/2002, dovranno presentare la variante di adeguamento alla lettera q) del comma 6 del presente articolo entro 12 mesi dalla sopraccitata data o congiuntamente a qualsiasi altra variante e/o modifica apportata precedentemente allo scadere del suddetto termine”.**

### Articolo 6

Dopo il comma 3 dell'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è aggiunto il seguente:

**"3 bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:**

- a) integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'art. 20;**
- b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'art.21;**
- C) integrazione del PAU, di cui al comma 4 del1 'art. 24;**
- d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'art. 34 della presente legge”.**